



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Regione Emilia Romagna
Centro Studi

Bologna, 30 Settembre 2015

A tutti gli Associati
Loro _____ Sedi

**OGGETTO: UTILIZZO DEI VOUCHER PER I SERVIZI DI PULIZIA E GIARDINAGGIO .
CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Si comunica che a seguito di formale interpello da parte del Centro Studi Emilia Romagna, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato una importante interpretazione che mette fine ai dubbi interpretativi sulla possibilità di remunerare i servizi di pulizia scale e giardinaggio attraverso i voucher.

Al Ministero è stato posto il seguente quesito :

“Chiarimento/specifica sull’utilizzo dei Voucher

In particolare :

se con Voucher possono essere retribuiti servizi come la pulizia scale o la manutenzione del giardino (servizi il cui mandato è su base annua o pluriennale se non disdettato dal Condominio committente) “

Si premette che il medesimo quesito era stato rivolto alle direzioni provinciali della Regione Emilia Romagna ottenendo le seguenti risposte :

Direzione Provinciale Inps di Bologna via Pec 21.07.2015

Quello che lei mi descrive sicuramente non è un lavoro occasionale però il decreto legislativo 81/2015 all'art 48-49-50 (di cui riporto stralcio) non pone più alcun limite all'utilizzo dei voucher se non quello economico, e per l'appalto di opere o servizi. Il vostro caso potrebbe essere un appalto di servizi??

In caso contrario non dovrebbe esserci problema. Leombruni

Direzione Regionale Emilia Romagna Inps di Bologna via Pec 22.07.2015

In merito al quesito da Lei rappresentato, premesso che un condominio può utilizzare soggetti privati retribuiti con voucher per lavori occasionali di pulizia scale o giardinaggio, si precisa che le norme attualmente in vigore, contenute nel D.Lgs 81/2015, sono volte a regolamentare, salvo futuri diversi orientamenti interpretativi, il lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi e non per le attività che rivestono carattere di servizio continuativo e senza termine.

Cordiali saluti.

Rosa De Simone

Dirigente Area Entrate Contributive

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)
40122 **BOLOGNA**

Tel. 051.228517 - Fax: 051.228487

E-mail: segreteria@anacibologna.com

Partita I.V.A.: 04255500375



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Regione Emilia Romagna
Centro Studi

Direzione Provinciale Inps di Reggio Emilia via Pec 24.07.2015

La riforma Fornero , con circolare Inps n. 49/2013, che le suggeriamo di consultare, al punto 2 recita : " 2. Tipologie di prestatori e attività
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.

In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all'istituto del lavoro occasionale non è compatibile "

L'occasionalità è stata quindi legata a puri fattori economici e non più alla tipologia della attività (fatto salvo il settore agricolo).

Le allego inoltre una FAQ della nostra procedura interna.

Saluti

MGaleotti

La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si allega alla presente è la seguente :

con riferimento all'interpello in oggetto, si comunica l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo nove del D.Lgs. 124/2004 in quanto sulla problematica sottesa questo ministero ha già fornito chiarimenti con la circolare 4/2013 che si trasmette in allegato. In particolare la nota citata afferma che ai sensi della formulazione normativa dell'istituto "è dunque possibile attivare sempre comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico".

Ad ogni modo si evidenzia che con il D.Lgs. 81/2015 consente l'utilizzo del lavoro accessorio mediante voucher nel rispetto del limite massimo di € 7000 netti (prima 5000) nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre), percepibili dal lavoratore con riferimento alla totalità dei committenti. Si precisa, invece, che il limite dei € 2000 netti dei compensi percepibili, sempre nel corso dell'anno civile, risulta confermato soltanto per lo svolgimento di attività lavorative accessorie in favore di ciascun singolo committente "imprenditore" o "professionista".

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)
40122 **BOLOGNA**
Tel. 051.228517 - Fax: 051.228487
E-mail: segreteria@anacibologna.com
Partita I.V.A.: 04255500375



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Regione Emilia Romagna
Centro Studi

Il Legislatore del due 2015 sancisce inoltre il divieto, già individuato dalla predetta circolare di ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che saranno declinate da apposito decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data entrambi entrati in vigore del D.Lgs. 81/2015.

Sulla base dei riscontri ottenuti, tutti sulla stessa linea interpretativa, si conferma il parere di codesto Centro Studi nel ritenere che i servizi di pulizia scale e manutenzione giardino non siano da considerare lavoro occasionale ma che rivestano carattere di servizio continuativo e conseguentemente non retribuiti mediante Voucher.

Risulta invece possibile retribuire con Voucher, interventi di pulizia scale e di giardinaggio a termine o che rivestano carattere di straordinarietà.

Distinti saluti.

Il Direttore
Centro Studi Anaci Regionale
Geom. Marco Marchesi

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)
40122 **BOLOGNA**
Tel. 051.228517 - Fax: 051.228487
E-mail: segreteria@anacibologna.com
Partita I.V.A.: 04255500375



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 30/09/2015
Prot. 37 / 0015946 / MA007.A001.10744

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II
Attività di interpello. Supporto tecnico-giuridico,
contenzioso

Al Sig. Marco Marchesi
marco.marchesi@geopec.it

OGGETTO: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – richiesta di chiarimenti utilizzo voucher in condominio.

Con riferimento all'interpello in oggetto, si comunica l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 in quanto sulla problematica sottesa questo Ministero ha già fornito chiarimenti con circolare n. 4/2013 che si trasmette in allegato. In particolare la nota citata afferma che ai sensi della formulazione normativa dell'istituto "è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico".

Ad ogni modo si evidenzia che il decreto legislativo n. 81/2015 consente l'utilizzo del lavoro accessorio mediante voucher nel rispetto del limite massimo di 7.000 euro netti (prima 5000 euro) nel corso di un anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), percepibili dal lavoratore con riferimento alla totalità dei committenti. Si precisa, invece, che il limite dei 2.000 euro netti dei compensi percepibili, sempre nel corso dell'anno civile, risulta confermato soltanto per lo svolgimento di attività lavorative accessorie in favore di ciascun singolo committente "imprenditore" o "professionista".

Il Legislatore del 2015 sancisce inoltre il divieto, già individuato dalla predetta circolare, di ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che saranno declinate da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015.

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Ilaria Feola)

Adb/Sc /10744

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06 46837620 - Fax. 06 4683.7908/9
e mail: DGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it;
DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it
dgattivitaIspettiva@mailcert.lavoro.gov.it